

Sentenza n. 830
Registro generale n. 14606/2011 + 16504/2011
Udienza c.c. 31.5.2011

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

sesta sezione penale

composta dai signori

Saverio F.	MANNINO	<i>presidente</i>
Tito	GARIBBA	<i>consigliere</i>
Francesco	IPPOLITO (rel.)	"
Giovanni	CONTI	"
Ersilia	CALVANESE	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa il 1° 2..2011;

- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- udito il difensore, avv. R. Bonsignore per Lo Duca, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza sopra indicata, ha rigettato l'istanza presentata ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di _____, contro il provvedimento datato 13 gennaio 2001, con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva applicato la misura della custodia carceraria nei confronti dei prevenuti in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 56, 81 cpv. 629, comma 2, in relazione al n. 3 comma 2 dell'art.



628 c.p. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152)

2. Contro la predetta ordinanza ricorrono per cassazione, con separati atti d'impugnazione iscritti in distinti procedimenti (14606/11 e 16504/11), entrambi gli indagati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

All'odierna udienza, fissata ex art. 127 cod. proc. pen., i procedimenti sono stati riuniti in considerazione dell'identità di imputazione provvisoria e stratta connessione delle questioni dedotte

Considerato in diritto

1. Tra gli altri motivi, è stato dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 203, 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni, su cui il Tribunale del riesame ha fondato la sua valutazione.

I ricorrenti hanno contestato la validità dei decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato le intercettazioni che lo riguardavano, ricordando che essi avevano avuto origine dagli esiti dell'originaria intercettazione disposta, con decreto del P.M. datato 24.1.2009 (tempestivamente convalidato dal g.i.p.), a carico dell'Impastato per gravi indizi di reato prospettati con nota della DIA del 21 gennaio 2009, che riteneva la sussistenza dei predetti indizi sulla base di "riservate acquisizioni investigative".

2. Il motivo è fondato. Le predette "riservate acquisizioni investigative", cioè le informazioni acquisite da informatori confidenziali, non possono costituire indizi di reato, da porre a base delle successive autorizzazioni alle intercettazioni, per l'inequivoco disposto degli artt. 203, comma 1-bis, e 267, comma 1-bis, c.p.p. (introdotti dagli artt. 7 e 10 della legge 1° marzo 2001, n. 63), secondo cui le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria sono inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari, se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.

Come esattamente osservano i ricorrenti, queste disposizioni, che attuano i principi dell'art. 111 della Costituzione (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), impongono che al provvedimento del g.i.p. e a quello urgente del P.M. in materia di intercettazioni rimanga estraneo tutto ciò che proviene da fonti anonime o comunque ignote, come tali non assoggettabili a verifica giurisdizionale fino al momento dell'identificazione delle stesse.

3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con

rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.


La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Palermo per nuovo esame.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 31 maggio 2011

Il consigliere est.

F. Ippolito



Il presidente
S. F. Mannino

